

Trasmissione via email

*Firenze, 23 maggio 2017*

Spett.le  
**Direzione Territoriale del Lavoro - Firenze**  
V.le S. Lavagnini, 9  
50129 FIRENZE (FI)  
[DTL-Firenze@lavoro.gov.it](mailto:DTL-Firenze@lavoro.gov.it)

Spett.le  
**Ispettorato Territoriale del Lavoro**  
*Servizio Ispezione del Lavoro*  
Via M. Brighenti, 23  
00159 ROMA (RM)  
[Itl.roma@ispettorato.gov.it](mailto:Itl.roma@ispettorato.gov.it)

OGGETTO: **DENUNCIA EX LEGGE 5 GENNAIO 1953, N.4.**

La scrivente Organizzazione sindacale, in nome e per conto dei propri associati, lavoratori della società **TIM S.p.A.** per la sede di Firenze, con la presente espone quanto segue.

#### PREMESSA

**FERIE** - La società TIM S.p.A., assegna a ciascun lavoratore quattro settimane di ferie (equivalenti a 20 giorni dal lunedì al venerdì) incrementate di un giorno dopo dieci anni di servizio come riportato nel CCNL 2013 (**ALLEGATO 1**). In aggiunta tale incremento è portato a ulteriori tre giorni, come eredità dell'armonizzazione contrattuale aziendale risalente al 2000 (**ALLEGATO 2**), per un **totale di 23 giorni** (dal lunedì al venerdì), come anche riportato anche nell'Accordo del 14 maggio 2008 (**ALLEGATO 3**) al paragrafo *Ferie*.

**PERMESSI** - La società TIM S.p.A., assegna a ciascun lavoratore full-time 32 ore di permesso in ragione d'anno come riportato dal CCNL 2013 delle telecomunicazioni, Art. 28, comma 6, *Sostituzione delle sopprese festività religiose, di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54* (**ALLEGATO 4**). In aggiunta a tale monte ore l'Azienda assegna ai suddetti lavoratori ulteriori 12 ore di permesso individuale derivanti da accordi precedenti, come riportato anche nell'Accordo di Armonizzazione del 14 maggio 2008 (**ALLEGATO 5**) al paragrafo *Giorni festivi – Riposo settimanale*, per un **totale di 44 ore**.

#### ANOMALIE

Nell'ottobre 2016 l'Azienda ha annunciato la disdetta degli accordi del 14 maggio 2008 che recepivano la gran parte degli accordi integrativi aziendali degli anni precedenti (**ALLEGATO 7**) come le due elevazioni delle ferie e dei permessi sopra citate rispettivamente a 23 giorni (per i dipendenti con anzianità di almeno 10 anni) e a 44 ore in ragione d'anno. Dal 1° marzo 2017 TIM ha operato la decurtazione sia dei permessi che delle ferie in proporzione ai 10/12 dell'anno corrente **portando a regime le ferie a 21 giorni e i permessi alle 32 ore** totali di ex festività, sostituendo le 12 ore sottratte col solo pagamento del 26° relativo alla festività del 4 Novembre (posta, per convenzione, di domenica).

1/2

A tal proposito si rimarca che:

- 1 dato che tutto ciò che è compensativo della prestazione fa parte della c.d. *retribuzione irriducibile*, la riduzione unilaterale di ferie e permessi (quest'ultimi non compensati se non in parte) non è nelle disponibilità dell'Azienda in nessun caso;
- 2 l'azienda, come lei stessa ci ha fatto notare in sede di raffreddamento al Ministero, ha sì disdettato gli accordi del 2008, ma non le armonizzazioni 2000 e 2001 che riportano le medesime quantità di Ferie (**ALLEGATO 2**) e Permessi (**ALLEGATO 6**) oggi decurtati. Anzi, nel caso dei permessi, il monte ore aggiuntivo è addirittura pari a 20 ore in quanto comprensivo anche del 2 Giugno, oggi ripristinato come festività. Pertanto la disdetta dell'accordo del 2008 farebbe subentrare dette armonizzazioni che mantengono inalterati a 23 giorni le ferie e incrementano di ben 20 ore le 32 ore di permesso ex festività di legge;
- 3 non si comprenderebbe neanche il criterio aziendale di compensazione delle 12 ore sottratte con il solo 26° relativo al 4 novembre, visto che l'orario giornaliero è di 7:38 ore giornaliere.

**PERTANTO**


ai sensi delle previsioni della Legge 5 gennaio 1953, n. 4 - *Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga*, l'Organizzazione Sindacale SNATER

**DENUNCIA**

formalmente, per quanto di Vostra competenza, gli errori e/o omissioni nelle buste paga da marzo in poi dei lavoratori della società TIM S.p.A.

p. La Segreteria Regionale Toscana e RSU

*Leonardo Tolone*



## ALLEGATO 1

### CCNL 2013 Art. 31 - Ferie

1. I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie con corresponsione della retribuzione, pari a quattro settimane corrispondenti a ventiquattro giorni lavorativi. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a sei giorni lavorativi. I lavoratori che maturano un'anzianità di servizio oltre dieci anni avranno diritto ad un giorno in più rispetto alla misura di cui al periodo precedente. In caso di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno, sia agli effetti del computo del periodo di ferie che agli effetti della retribuzione relativa.

---

## ALLEGATO 2

### Norme di raccordo 19 luglio 2000 Ferie

1. Nei confronti di tutto il personale in servizio alla data del 19 luglio 2000 i giorni di ferie complessivamente spettanti sono pari a 27.
  2. I lavoratori assunti successivamente al 19 luglio 2000 che matureranno un'anzianità di servizio superiore a 10 anni avranno diritto a tre giorni di ferie in più rispetto ai 24 giorni lavorativi riconosciuti al restante personale. Tale previsione assorbe quanto previsto per gli stessi lavoratori al comma 1 dell'art.31 (ferie) del CCNL.
  3. Nel caso in cui l'orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni la settimana, tutti i suddetti numeri di giorni di ferie sono divisi per 1,2 (saranno quindi pari rispettivamente a 23 giorni nel caso di 27 e 20 giorni nel caso di 24). Qualora l'orario di lavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni la settimana, gli stessi numeri di giorni di ferie saranno divisi in misura proporzionale.
- 

## ALLEGATO 3

### Integrativo 14 maggio 2008

#### Ferie

I lavoratori in servizio al 19 luglio 2000 maturano un periodo di ferie annuale pari a ventisette giorni lavorativi con corresponsione della retribuzione. Per i lavoratori assunti dopo il 19 luglio 2000 il predetto periodo è pari a ventiquattro giorni lavorativi, aumentato di tre giorni raggiunti dieci anni di anzianità di servizio; tale previsione assorbe quanto previsto per gli stessi lavoratori dall'art. 31, comma 1, del vigente CCNL.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del vigente CCNL, i suddetti giorni di ferie sono pari, rispettivamente, a ventitre e venti; nel caso di orario di lavoro concentrato in meno di cinque giorni alla settimana, i numeri di giorni di ferie di cui al comma 1 sono divisi in misura proporzionale.

*Meno*  
*23*      *20*

---

## **ALLEGATO 4**

### **CCNL 2013**

#### **Art. 28 - Giorni festivi**

6. In sostituzione delle soppresse festività religiose, di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54 e del relativo trattamento, i lavoratori potranno fruire, secondo la prassi in atto, di quattro giorni di permesso individuale retribuito nel corso di ciascun anno. In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, o di assenze non valide agli effetti del servizio prestato, i predetti giorni di permesso verranno ridotti in proporzione ai mesi di anzianità di servizio maturati. Per quanto concerne le modalità per la fruizione dei permessi di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'art. 26 (Orario di lavoro- riduzione dell'orario di lavoro).

## **ALLEGATO 5**

### **Integrativo 14 maggio 2008**

#### **Giorni festivi - Riposo settimanale**

Ai lavoratori sono riconosciute 12 ore annuali di permesso retribuito che assorbono, per la domenica in cui è celebrata l'ex festività del 4 novembre, il compenso previsto per le festività nazionali coincidenti con la domenica dall'Accordo Interconfederale del 3 dicembre 1954, di cui all'art. 28, comma 7, del vigente CCNL.

---

## **ALLEGATO 6**

### **Norme di raccordo 19 luglio 2000**

#### **GIORNI FESTIVI - RIPOSO SETTIMANALE**

1. Ai lavoratori saranno accordate 20 ore di permesso retribuito in ragione d'anno che assorbono, per le domeniche in cui sono celebrate le ex festività del 2 giugno e del 4 novembre, il compenso previsto per le festività nazionali coincidenti con la domenica dall'accordo interconfederale del 3.12.1954, di cui all'art.28 (Giorni festivi) comma 7 del CCNL.



Spettabili:

SLC CGIL nazionale e strutture territoriali  
FISTEL CISL nazionale e strutture territoriali  
UILCOM UIL nazionale e strutture territoriali  
UGL Telecomunicazioni nazionale e strutture territoriali  
Coordinamento Nazionale RSU  
RSU

Roma, 6 Ottobre 2016

**Oggetto: disdetta accordi collettivi integrativi del 14 e 15 maggio 2008**

Facendo seguito a quanto anticipatoVi, con la presente comunichiamo la formale disdetta degli accordi integrativi sottoscritti in data 14 e 15 maggio 2008, tutti privi di un termine finale di scadenza.

Tale iniziativa viene adottata nell'intento di provvedere, entro il più breve tempo possibile, al complessivo riordino e aggiornamento della contrattazione di secondo livello con particolare riguardo alle normative vigenti in materia di prestazione lavorativa.

Ciò con lo scopo di dotare il Gruppo di un'organica e adeguata regolamentazione collettiva integrativa che risulti compatibile con il piano straordinario di riduzione dei costi 2016/2018 e, in un quadro di sostenibilità economica, concretamente in grado di assecondare l'esigenza di recupero di efficienza e produttività funzionale al miglioramento del servizio e alla conseguente soddisfazione dei nostri clienti.

La disdetta avrà effetto dal 31 gennaio 2017, fermo restando che anche con la presente confermiamo la ferma determinazione della Società a ricercare possibili soluzioni condivise ancorché coerenti con il quadro anzidetto, nel corso del confronto che, già nei prossimi giorni, vedrà tutti noi pienamente coinvolti.

Nella convinzione che l'auspicabile intesa dovrà ridefinire, nei termini sopra esposti, il nuovo assetto complessivo della contrattazione di secondo livello, formuliamo espressa riserva di comunicare successivamente la disdetta degli ulteriori accordi integrativi oggi applicati.

Distinti saluti.

TIM S.p.A.

Firma per ricevuta

**Telecom Italia S.p.A.**

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano  
Sede secondaria e Direzione Generale:  
Corso d'Italia, 41 - 00198 Roma  
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese  
di Milano: 00488410010  
Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799  
Capitale Sociale € 10.740.236.908,50 interamente versato